

T, categoria C/2, classe 9, mq. 11, con rendita di Euro 45,45.

L'area su cui sorgono i fabbricati di cui ai mappali 117 e 2328 confina con mappali 125, 2326, 1811, 2779, 118 e strada.

D) fabbricato ad uso civile abitazione al piano terra, primo e secondo con scoperto esclusivo di mq. 134 e area urbana di pertinenza di mq. 45, sito in Comune di Treviso, Via Canizzano, catastralmente individuato come segue:

Catasto dei Fabbricati

Comune di Treviso

Sezione L - Foglio 5

- mappale 577 subalterno 3, Strada Canizzano, piano T, area urbana di mq. 45 (quarantacinque);

- mappale 577 subalterno 4, Strada Canizzano n. 97, piano T-1-2, categoria A/2, classe 2, vani 4,5, con rendita di Euro 348,61;

il tutto confinante con mappali 531, 607, 672, 348, salvo altri e più precisi.

E) fabbricato ad uso civile abitazione con garage e area scoperta di pertinenza sito in Comune di Treviso, Via Castellana, catastralmente individuato come segue:

Catasto dei Fabbricati

Comune di Treviso

Sezione M - Foglio 5

- mappale 2409 subalterno 6, Via Castellana, piano T, categoria C/6, classe 5, mq. 18, con rendita di Euro 74,37;

- mappale 2409 subalterno 8, Via Castellana, piano T, categoria C/6, classe 5, mq. 23, con rendita di Euro 95,03;

- mappale 2409 subalterno 10, graffato con mappale 2410 subalterno 5 Via Castellana, piano 1, categoria A/2, classe 3, vani 3,5, con rendita di Euro 325,37;

- mappale 2409 subalterno 11, Via Castellana, piano 1-2, categoria A/2, classe 3, vani 7, con rendita di Euro 650,74;

L'area su cui sorge il fabbricato di cui le unità in oggetto fanno parte confina con mappali 1059, 155, 2241, 2242, 2171, 2169, 2410, 223, strada, salvo altri o più precisi.

F) fabbricato artigianale con area cortiliva di pertinenza esclusiva e piccolo manufatto ad uso cabina elettrica e cabina della pesa, siti in Comune di Reggio Emilia, località Villa Gavassa, Via Fleming n. 56, catastralmente individuati come segue:

Catasto dei Fabbricati

Comune di Reggio nell'Emilia

Foglio 117

- mappale 422, zona censuaria 2, Via Alexander Fleming n. 56, piano T, categoria D/7, con rendita di Euro 12.361,00;

- mappale 203, zona censuaria 2, Via Alexander Fleming, piano T, categoria D/1, con rendita di Euro 108,00;

L'area su cui sorge il fabbricato di cui le unità in oggetto fanno parte confina con mappali 397, 200, 493 e strada per

due lati;

PRECISAZIONI:

Sono parti comuni del fabbricati in Treviso, Sezione M - Foglio 5 i seguenti beni comuni non censibili:

- mappale 2409 sub 15, Strada Castellana, piano T, area di manovra di mq. 177,
- mappale 2409 sub 16, Strada Castellana, piano T, area scoperta di mq. 313,
- mappale 2409 sub 17, Strada Castellana, piano T, area di manovra di mq. 157,
- mappale 2409 sub 18, Strada Castellana, piano T, portico,
- mappale 2409 sub 19, Strada Castellana, piano T, ripostiglio,
- mappale 2409 sub 20, Strada Castellana, piano T-1, vano scale.

La società qui costituita, quindi, sempre per quanto riguarda il complesso patrimoniale trasferibile, subentra in ogni rapporto attivo e passivo in ogni ragione ed azione della società scissa.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

ART. 2 - Per effetto della scissione la società beneficiaria assume il capitale di

e sarà ripartito tra i soci

come segue:

=
=
=

ART. 3 - Le operazioni della società relative agli elementi patrimoniali di cui alla presente scissione, verranno imputati al bilancio della società beneficiaria dal momento in cui si produrranno gli effetti civilistici della scissione ai sensi dell'art 2506 - quater, primo comma C.C..

Gli effetti della scissione anche ai fini contabili e fiscali decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 - bis terzo comma del codice civile.

Non è previsto nessun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci.

Non conseguono vantaggi particolari a favore dei soci amministratori della Società trasferente, ovvero degli amministratori della società beneficiaria.

Non è stato stabilito alcun conguaglio in denaro.

Per effetto della scissione la società beneficiaria subentrerà, a decorrere dalla data di efficacia dell'atto di scissione, nella piena proprietà, possesso e godimento dei beni descritti nel Progetto di Scissione, nonchè nella titolarità, responsabilità, possesso e godimento di tutti i diritti ed

obbligazioni di spettanza del complesso aziendale ad essa apportato, assumendo a proprio carico crediti e debiti, attività e passività di ogni genere anche se posteriori alla data odierna.

ART. 4 - Le due società, scissa e beneficiaria, risponderanno in solido degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto di scissione.

Rimane ferma la responsabilità solidale e sussidiaria della Società scissa anche per fatti ad essa non imputabili, riconducibili alla corretta e tempestiva esecuzione di tutti i contratti stipulati con i suoi clienti anteriormente alla data di iscrizione del presente atto nei competenti registri delle Imprese.

ART. 5 - Per effetto della scissione, lo statuto della società scissa non verrà modificato mentre si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** lo statuto della società beneficiaria

ART. 6 - Ai sensi di statuto sociale la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, nominato nella persona del

L'organo amministrativo rimarrà in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

ART. 7 - Tutte le spese del presente atto o inerenti o conseguenti alla sua esecuzione, ammontanti a circa
sono a carico della società scissa.

Il Comparente dichiara, ai fini della iscrizione del presente atto nel Repertorio Notarile degli atti fra vivi, che il valore complessivo del capitale sociale e delle riserve trasferito alla società beneficiaria ammonta ad

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati che dichiara di ben conoscere.

Del presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, su fogli quattro per facciate dodici con la presente, ho dato io notaio lettura, al comparente che lo approva e lo conferma. Indi il presente atto viene sottoscritto essendo le ore diciotto.

Firmato:

Gianluca Forte, Notaio, impronta del sigillo.

ALLEGATO A ALLA RACC.N. 19868



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il sottoscritto funzionario giudiziario,

visto il Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,

CERTIFICA

che non risulta iscritto al Ruolo Generale Sigid alcun procedimento di opposizione alla delibera di scissione della società _____ con sede in _____ mediante costituzione della nuova società _____ con sede in _____

Deliberazione adottata in data 06/03/2015 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di TREVISO in data 20/03/2015.

Il presente certificato - che viene rilasciato in bollo a richiesta per gli usi consentiti - non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Venezia, 29/04/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa



Allegato "B" alla Raccolta n. 19868

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede nel _____ all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero, trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociali in un Comune diverso spettano ai soci.

Articolo 3

Oggetto

3. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento in conto proprio e per conto di terzi di terreni e fabbricati in genere, la lottizzazione di terreni, ed in genere la valorizzazione tecnica di proprietà immobiliari, la costruzione di complessi edilizi di qualsiasi natura, popolari, industriali, turistici, alberghieri, ricettivi, sanitari, nautici, sportivi, agricoli e di allevamento ed in genere la gestione ed il godimento di ogni e qualsiasi tipo di bene immobile di natura turistica, ricettiva, sportiva, agricola ed affine, nonché l'esercizio di attività commerciali, sia in Italia che all'estero, comunque connesse a quelle succitate, nonché l'amministrazione e la conduzione anche in locazione di terreni e di immobili.

La Società può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, ottenere concessioni amministrative comunque afferenti lo scopo sociale, ricevere e concedere mandati di rappresentanza o di commissione per i prodotti e, in genere, per le attività che riguardano lo scopo sociale, compiere tutti gli atti commerciali, industriali e finanziari, comunque intesi al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, é quello che risulta dai libri sociali od in mancanza dal Registro delle Imprese.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale sociale - Quote

6.1 Il capitale sociale è di

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

6.2 Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

6.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

I conferimenti di beni in natura e di crediti devono avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 2464 comma 5 e 2465 comma 1. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi il socio può garantire il valore attribuito al suo apporto versando una cauzione in denaro di importo corrispondente.

6.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omesso.

Articolo 7

Diritti dei soci

7. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 8

Finanziamenti

8. I soci potranno effettuare a favore della società, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale, quindi senza diritto di rimborso, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, i quali ultimi si presumono in-

fruttiferi di interessi salvo diversa delibera dei soci.
I finanziamenti soci con obbligo di rimborso dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 9

Titoli di debito

9.1 Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con le maggioranze previste all'articolo **24** del presente statuto.

9.2 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

9.3 L'emissione dei titoli di debito può avvenire per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

9.4 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 10

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

10. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi alle condizioni di seguito indicate.

Per trasferimento inter vivos si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine di partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come in seguito meglio specificato.

a) Il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e nominativo dell'acquirente.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'organo amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci od in mancanza dal Registro delle Imprese, dell'offerta contenente prezzo, condizioni e il nominativo dell'acquirente.

Ai soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle parteci-

pazioni da ciascuno possedute.

Qualora i soci a cui sono state offerte le quote in prelazione ritenessero incongruo il prezzo richiesto lo stesso sarà determinato da un terzo arbitratore ai sensi dell'art. 1473 c.c.. L'arbitratore sarà nominato di comune accordo tra le parti entro trenta giorni dalla affermata incongruità del prezzo richiesto, in difetto sarà nominato dal presidente del Tribunale dove ha luogo la sede della società. L'arbitratore dovrà determinare l'effettivo prezzo di cessione entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico.

Se il valore determinato dall'arbitratore risulta essere inferiore di oltre il 25% rispetto a quello richiesto, il costo dell'arbitratore è interamente a carico del socio che intende trasferire la propria partecipazione.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte dei soci mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora alcuni soci non esercitassero in termini il diritto di prelazione loro spettante, le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione saranno offerte dall'organo amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere liberamente le proprie quote purché l'atto di vendita con il terzo non socio sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio avrà il diritto di avere documentazione a comprova che le quote sono state cedute al prezzo, al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

Il diritto di prelazione non sussiste per i trasferimenti per atto tra vivi a favore del coniuge o discendenti o ascendenti in linea retta.

Articolo 11

Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte

11.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasmissibili per successione a causa di morte.

11.2 In caso di proprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei proprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

Articolo 12

Recesso del socio

12. Ai soci spetta il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Articolo 13

Esclusione del socio

13.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: fallimento e interdizione.

13.2 L'esclusione deve risultare da decisione dei soci presa con le maggioranze previste dall'articolo **24** del presente statuto. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

13.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 14 del presente statuto.

13.4 Ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., è vietata la possibilità di liquidazione della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

13.5 Qualora la società sia composta da due soci si applica l'ultimo comma dell'articolo 2287 c.c..

Articolo 14

Liquidazione delle partecipazioni

14. Nelle ipotesi previste dagli artt. **11, 12 e 13**, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento della dichiarazione di recesso o di esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondente; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 5 del c.c..

Articolo 15

Unico socio

15. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli

adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci, qualora sussista, e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 16

Soggezione ad attività di direzione e controllo

16. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Articolo 17

Decisioni dei soci

17. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 18

Diritto di voto

18. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci od in mancanza dal Registro delle Imprese.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 19

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

19. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 20, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura od in mancanza dal Registro delle Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Assemblea

20. Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco, nominato anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalle legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali od in mancanza dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21

Svolgimento dell'assemblea

21. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22

Deleghe

- 22.** E' consentito ai soci farsi rappresentare in assemblea con le modalità e le limitazioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 23

Verbale dell'assemblea

- 23.** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Articolo 24

Quorum deliberativi

- 24.** L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Articolo 25

Amministratori

- 25.** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
 - b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
 - c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.
- Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 26

Durata della carica, revoca, cessazione

26.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

26.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c..

Articolo 27

Consiglio di Amministrazione

27. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo **28**, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e si assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 28

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

28. Nei casi previsti dalla legge o del presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori, sindaco e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il sindaco e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 29

Poteri dell'organo amministrativo

29.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

29.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Articolo 30

Rappresentanza

30. La rappresentanza generale della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 31

Compensi degli amministratori

31. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che verrà determinato all'atto della nomina o anche successivamente dall'assemblea. L'assemblea potrà inoltre prevedere una indennità di fine mandato.

Articolo 32

Organo di controllo

32. Nei casi previsti dalla legge di nomina obbligatoria dell'organo di controllo e/o del revisore, l'Assemblea elegge un organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, cui sono applicate le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti. All'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, può essere affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

L'assemblea, in alternativa all'organo di controllo, può nominare un revisore od una società di revisione, avente i requisiti di legge, che svolge la revisione legale dei conti.

Articolo 33

Bilancio e utili

33. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio. Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il residuo viene ripartito tra i soci in proporzione al valore nominale delle partecipazioni da ciascuno detenute ovvero viene destinato in tutto o in parte a riserve secondo quanto previsto dalla delibera della assemblea dei soci che approva il bilancio.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

34. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione allo scioglimento della società, l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e stabilendone le modalità della liquidazione.

Articolo 35

Disposizioni finali

35. Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.
Firmato:

Gianluca Forte, Notaio, impronta del sigillo.

COPIA CONFORME L'ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME.
TREVISO, LI' 27 MAGGIO 2015



Direzione Provinciale di TREVISO
Ufficio provinciale - Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Data 21/06/2024 Ora 17:49:48

Ispezione telematica

per titolo telematico
Richiedente BRTPRI

Ispezione n. T288764 del 21/06/2024

Nota di Trascrizione - Titolo telematico

Registro generale 40573
Registro Particolare 28445

Data di presentazione 15/11/2018

Documento composto da 7 pagine

Firmatario

**Consiglio Nazionale del Notariato (serialnumber Consiglio Nazionale
del Notariato Qualified Certification Authority)**

IT

VATIT-80052590587

Organizzazione TINIT-QRCFPP82M07D938X

Firmatario Notaio

Scadenza 01/12/2020

Repertorio n.757

Raccolta n.633

ATTO DI SCISSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore diciannove.

5 novembre 2018

In Venezia-Mestre, nel mio studio sito in via San Donà 28/B. Innanzi a me dottor Filippo Querci della Rovere, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto la loro presenza,

è presente il signor

-

* Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

interamente versato, codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno a quest'atto autorizzato con delibera di scissione di cui al verbale ricevuto da me Notaio in data 18 giugno 2018, rep.668/559, registrato a Venezia 2 il 22 giugno 2018 n. 7987 serie 1T;

* Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

-

-

-

-

-

a quest'atto autorizzato con delibera di scissione di cui al verbale ricevuto da me Notaio in data 18 giugno 2018, rep.669/560, registrato a Venezia 2 il 22 giugno 2018 n. 7988 serie 1T.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette:

1. che in data 18.6.2018, con prot. n. 57594/2018 del 15.6.2018 per la società e con prot. n. 57603/2018 del 15.6.2018 per la società , è stato iscritto presso il Registro Imprese di Treviso-Belluno il progetto di scissione redatto dai rispettivi organi amministrativi in data 2.6.2018;

2. che con verbale ricevuto da me Notaio in data 18 giugno 2018, rep.668/559, registrato a Venezia 2 il 22 giugno 2018 n. 7987 serie 1T, iscritto nel Registro Imprese di TREVISO - BELLUNO il 26/06/2018 protocollo n. 60875 la società ha approvato il progetto di scissione;

3. che con verbale ricevuto da me Notaio in data 18 giugno

2018, rep.669/560, registrato a Venezia 2 il 22 giugno 2018 n. 7988 serie 1T, iscritto nel Registro Imprese di TREVISO - BELLUNO il 26/06/2018 protocollo n. 60888, la società :

ha approvato il progetto di scissione;

4. che ai sensi del penultimo comma dell'art. 2506-ter C.C. gli organi amministrativi delle società partecipanti alla scissione sono stati esonerati dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art.2501-quater C.C. e della relazione illustrativa di cui all'art.2501-quinquies C.C.;

5. che sono rimasti depositati in copia presso la sede della società ai sensi dell'art.2501-septies C.C., come richiamato dall'art.2506-ter C.C., i documenti ivi previsti, pur avendovi tutti i soci rinunciato;

6. che non essendo previsti nel progetto di scissione criteri di assegnazione delle azioni della società beneficiaria diversi da quello proporzionale, non è richiesta ai sensi del comma 3 dell'art.2506-ter C.C. la redazione della relazione degli esperti di cui all'art.2501-sexies C.C..

7. che si può dare esecuzione alle delibere di scissione essendo decorso il termine di sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502 bis C.C. (di cui al combinato disposto degli artt.2503, 2506 ter e 2505 quater c.c.), e non essendovi state opposizioni da parte dei creditori come risulta dai certificati rilasciati dal Tribunale di Venezia entrambi in data 18.10.2018, che si allegano al presente atto sub **"A"** e **"B"**.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto volendosi addivenire alla scissione parziale proporzionale della società citata in premessa nei modi e nelle forme di cui alle delibere, si stipula quanto segue:

Art.1) La società _____ assegna parte del suo patrimonio alla preesistente società _____, come meglio infra specificato.

Art.2) Vengono assegnati a favore della società beneficiaria tutti gli elementi patrimoniali descritti nel progetto di scissione, a cui si fa unico ed espresso riferimento per quanto riguarda gli elementi dell'attivo e del passivo oggetto di attribuzione, tra cui si evidenziano, ai fini del cambio di intestazione, i beni immobili così censiti al Catasto Fabbricati:

A) complesso immobiliare costituito da due unità immobiliari ad uso civile abitazione al piano primo con opificio ai piani terra, primo e sottostrada con corte esclusiva di mq.8.878 sita in Comune di Ormelle (TV), catastalmente individuato come segue:

CATASTO FABBRICATI

Comune di **Ormelle** - Sez Urb. **A** - foglio **3**

- mappale **130**, subalterno **6**, via Campagne, piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, sup. cat. mq. 123, R.C. Euro 464,81;

- mappale **130**, subalterno 9, via Campagne, piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, sup. cat. mq. 86, R.C. Euro 464,81;
- mappale **130**, subalterno **14**, via Campagne, n. 10, piano S1-T-1, categoria D/8, R.C. Euro 28.056,00;
- mappale **130**, subalterno 15, via Campagne, n. 10, piano T, categoria D/7, R.C. Euro 6.530,00;
- mappale **130**, subalterno 5, B.C.N.C (ingresso e vano scala), comune ai sub 6 e 9.

L'area su cui sorge il fabbricato di cui le unità in oggetto fanno parte confina con i mappali 583, 581, 582, 39, 210 e 502.

B) Fabbricato artigianale con area cortiliva di pertinenza esclusiva e piccolo manufatto ad uso cabina elettrica e cabina della pesa, siti in Comune di Reggio Emilia, località Villa Gavassa, Via Fleming n.56, catastalmente individuato come segue:

CATASTO FABBRICATI

Comune di **Reggio nell'Emilia** - foglio **117**

- mappale **203**, Z.c. 2, via Alexander Fleming, piano T, categoria D/1, R.C. Euro 108,00;
- mappale **422**, Z.c. 2, via Alexander Fleming, n. 56, piano T, categoria D/7, R.C. Euro 12.361,00.

L'area su cui sorge il fabbricato di cui le unità in oggetto fanno parte confina con i mappali 397, 200, 493 e pubblica via per due lati.

Art.3) Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Sia la società scissa che la beneficiata continueranno ad essere rette dai rispettivi statuti.

Il capitale sociale delle società partecipanti alla scissione non viene modificato.

Art.4) La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese.

Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), la scissione avrà efficacia dal primo gennaio 2018 (duemiladiciotto).

Si applica il quarto comma dell'articolo 2504 bis.

Art.5) Nessun vantaggio particolare viene riservato a particolari categorie di soci e non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società scissa e beneficiaria.

Art.6) A decorrere dalla data di efficacia della presente scissione ai sensi dell'art.4, per effetto della scissione stessa la società beneficiaria subentra nel pieno possesso, proprietà e godimento dei beni descritti all'art.2 del presente atto, nonché nella titolarità, responsabilità, possesso e godimento di tutti i diritti ed obbligazioni come individuati nel progetto di scissione.

Ai sensi dell'art.2506-bis C.C., eventuali elementi dell'attivo non citati nel progetto di scissione, rimarranno in capo

alla società scissa.

Art.7) A seguito del presente atto la società beneficiaria è quindi autorizzata a compiere in ogni tempo e senza altra formalità o autorizzazione, qualsivoglia atto e pratica necessaria allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare dell'attività patrimoniale assegnata dalla società scissa , subentrando di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima, anche di natura legale, amministrativa o giudiziaria, come sopra illustrato e meglio dettagliato nel progetto di scissione citato e che qui si richiama; conseguentemente si autorizzano espressamente tutte le formalità amministrative e legali a tale scopo finalizzate, ed in particolare le necessarie volture, con pieno esonero ai titolari da qualsiasi responsabilità al riguardo e con rinuncia ad ogni eventuale iscrizione di ipoteca legale, e ancora con esonero da responsabilità per Uffici pubblici e privati, Enti, Istituti, Banche e simili e comunque per chi sia incaricato delle richieste procedure di trasferimento.

Art.8) Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico della società beneficiaria con unico socio.

Ai fini della messa a repertorio del presente atto il comparente mi dichiarerà che il valore del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria è di

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su pagine otto di fogli due e da me letto al comparente che lo ha approvato e sottoscritto alle ore venti e dieci.

F.to dottor FILIPPO QUERCI DELLA ROVERE Notaio - L.S.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

San Polo 119 - VENEZIA

Tel. 041 2402328 - Pec. contenziosocivile.tribunale.venezia@giustiziacert.it

Il sottoscritto funzionario giudiziario,
visto il Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,

CERTIFICA

che avverso la delibera di _____ con sede legale in _____
ad oggetto la scissione mediante trasferimento di patrimonio dalla società _____
non risulta iscritto alcun procedimento di opposizione.

Deliberazione adottata in data 18/06/2018 e iscritta al Registro delle Imprese di
TREVISO-BELLUNO in data 26/06/2018.

Venezia 18/10/2018

Il Funzionario Giudiziario
Luigi Franzin





TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

San Polo 119 - VENEZIA

Tel. 041 2402328 - Pec. contenziosocivile.tribunale.venezia@giustiziacert.it

Il sottoscritto funzionario giudiziario,

CERTIFICA

che avverso la delibera di

con sede legale

scissione mediante trasferimento di patrimonio nella società

Deliberazione adottata in data 18/06/2018 e iscritta al Registro delle Imprese di

Venezia 18/10/2018



Il Funzionario Giudiziario

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso formalità ipotecaria.

Venezia-Mestre, li 14 novembre 2018

Firmato digitalmente: Filippo Querci della Rovere Notaio